



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
BERLINE GRANDI

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;



(nel seguito per brevità congiuntamente anche “*Fornitore*”)

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche “*Ministero*”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le



Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro 5.500,00= (cinquemilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso



dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A" (Capitolato Tecnico)*, l'*Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore)*, l'*Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore)*, l'*Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura)*; l'*Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe)*, l'*Allegato "F" (Condizioni Generali)*.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) *Capitolato Tecnico*: il documento di cui all'*Allegato "A"*;
 - b) *Offerta Tecnica*: il documento di cui all'*Allegato "B"*;
 - c) *Offerta Economica*: il documento di cui all'*Allegato "C"*;
 - d) *Condizioni Generali*: il documento di cui all'*Allegato "F"*;
 - e) *Data di Accettazione*: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) *Fornitore*: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) *Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)*: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali



hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Autoveicoli, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gli Autoveicoli, le Opzioni di Prodotto, le Opzioni di Servizio, nonché a prestare i servizi connessi di cui al Capitolato tecnico nonché all'Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 60 Berline Grandi, con le caratteristiche minime e le componenti minime indicate nel paragrafo 3.1,



- nonché paragrafi 3.2, 3.3 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
 4. Unitamente agli Autoveicoli, il Fornitore è obbligato a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
 - *Rete di assistenza*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
 - *Soccorso stradale*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - *Servizio di trasporto e consegna*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
 - *Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e di buon funzionamento*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
 - *Servizio ricezione chiamate*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
 - *Reportistica*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
 5. Su richiesta espressa dell'Amministrazione Contraente, da formularsi nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a prestare, altresì, i seguenti servizi aggiuntivi ed opzionali denominati "*Opzioni di Servizio*", e segnatamente:
 - *Pacchetto di Assistenza* come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
 - *Servizio di rottamazione* come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.
 6. Le *Opzioni di Prodotto*, quali componenti aggiuntivi all'Autoveicolo in configurazione base e/o personalizzato, e le *Opzioni di Servizio*, quali ulteriori servizi accessori del prodotto in configurazione base e/o personalizzato, potranno essere ordinate solo contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'Autoveicolo medesimo.

La quantità massima ordinabile per ciascuna tipologia di Opzione di Prodotto è pari ad 1 (una) per ogni Autoveicolo ordinato.
 7. Ciascuna *Opzione di Servizio* potrà essere richiesta una sola volta in relazione a ciascun Autoveicolo.
 8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma



3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto della presente Convenzione:
 - a) la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod. civ).
 - b) la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod. civ., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del Prodotto, di cui al successivo articolo 7, comma 6, e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo, o per il periodo maggiore stabilito nell'Offerta Tecnica.
 - c) la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla "Data di accettazione" del Prodotto, di cui al successivo art. 7, comma 6; (se il Fornitore non è la Casa Automobilistica Produttrice) tale garanzia è avallata dalla dichiarazione della Casa Automobilistica Produttrice con la quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno e garanzia; la predetta dichiarazione prodotta ai fini della stipula del presente atto, se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi alla garanzia prestata, il Fornitore, laddove non è possibile l'immediato ripristino della funzionalità del Prodotto a seguito di chiamata dell'Amministrazione Contraente, è obbligato al rispetto dei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) la diagnosi dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 3 (tre) giorni



- lavorativi, a decorrere dalla comunicazione del malfunzionamento da parte dell'Amministrazione Contraente, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica,
- b) la riparazione del malfunzionamento e/o difetto del Prodotto, anche mediante sostituzione dello stesso, dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore è tenuto, previa verifica della fattività, a proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle Amministrazioni Contraenti qualora le stesse richiedano:
- a) opzioni di prodotto e/o allestimenti specifici diversi da quelli previsti nei paragrafi 6.1.1. del Capitolato Tecnico,
 - b) la fornitura di sistemi per il Fleet Management ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.1.5 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura, da eseguirsi secondo quanto previsto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità dell'Autoveicolo medesimo:
L'Autoveicolo, dovrà essere fornito completo di:
 - a) immatricolazione o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando l'immatricolazione sia stata esclusa nell'Ordinativo di Fornitura);
 - b) libretto di uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'Autoveicolo;
 - c) elenco ed ubicazione delle strutture dirette e/o convenzionate; tale elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza menzionate.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura medesimo o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica; peraltro, il predetto termine ultimo di consegna potrà essere prorogato nei casi e con le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.

In ogni caso, il Fornitore dovrà inviare, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni



solari, comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla disponibilità a consegnare i Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ("messa a disposizione"); entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione l'Amministrazione Contraente dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire da parte del Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data della comunicazione di autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione Contraente.

Qualora, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, da effettuarsi in sede di Ordinativo di Fornitura, il collaudo dei prodotti venga effettuato presso la sede o uno stabilimento del Fornitore sul territorio italiano, i termini di consegna di cui sopra si considereranno rispettati qualora, entro i predetti termini il veicolo sia stato approntato per il collaudo.

4. Fintanto che i Prodotti rimarranno presso il Fornitore, questi ha l'onere e la responsabilità di custodia nei propri locali; tale onere è senza alcun compenso per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari dalla data di "messa a disposizione" dell'Autoveicolo; periodi superiori a quelli precedentemente indicati saranno oggetto di specifici accordi tra Fornitore e Amministrazione.

All'atto della consegna, salvo quanto previsto nel successivo comma 4, i Prodotti verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, come previsto nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, il predetto Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente della disponibilità a collaudare il/i Prodotto/i ordinato/i. Ricevuta la comunicazione, l'Amministrazione Contraente concorderà con il Fornitore la data di effettuazione del collaudo.

6. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei Prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si riservi il collaudo a campione.

Il collaudo dei Prodotti è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di Offerta Tecnica; in ogni caso, il collaudo si intende positivamente superato solo se, oltre a risultare correttamente funzionati i Prodotti, sia accertata:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti con l'Ordinativo di Fornitura;
- la completa rispondenza con quanto disposto dalle norme di legge applicabili in tema di Codice della Strada;
- la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso;



- la consegna di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi);
- la regolare immatricolazione (se non esclusa dall'Amministrazione in fase di ordinativo di Fornitura), ovvero, in alternativa, la consegna di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima non sia stata esclusa nell'Ordinativo di Fornitura).

Delle operazioni di cui sopra (anche per i collaudi non contestuali alla consegna) verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura. Resta inteso che la predetta Data di Accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione Contraente, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna ad eliminare le non conformità o a sostituire i Prodotti entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

I Prodotti riparati, resi conformi o sostituiti verranno sottoposti a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detto secondo collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura a norma del successivo articolo 13. In alternativa al collaudo, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di avvalersi, per i Prodotti riparati, di apposita dichiarazione del Fornitore nella quale lo stesso attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli necessari per rimuovere le difficoltà riscontrate.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per il collaudo saranno ad esclusivo carico del Fornitore, ad eccezione di quelle relative agli incaricati per il collaudo dell'Amministrazione Contraente.

7. Sono a carico dell'Amministrazione Contraente tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative agli Autoveicoli oggetto della fornitura; sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione (quando non esclusa in fase d'ordine) le spese di "Messa su Strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali.
8. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.



ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI, LIVELLI DI SERVIZIO E OPZIONI DI SERVIZIO

1. Unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi di cui al precedente articolo 4, comma 4, il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dei Prodotti medesimi.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio, il Fornitore è obbligato all'adempimento nei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata, l'intervento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di consegna dell'Autoveicolo, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica,
 - b) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, il guasto dovrà essere diagnosticato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione del malfunzionamento, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica;
 - c) nell'ambito del servizio *Rete di assistenza*, nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, la riparazione dell'Autoveicolo dovrà essere eseguita in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità e comunque entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica;
 - d) nell'ambito del servizio *Soccorso Stradale*, l'intervento dovrà essere attivato entro il termine di massimo di 3 (tre) ore consecutive, a decorrere dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità di cui il conducente dovrà essere immediatamente avvisato.
3. Con riferimento al servizio di *Ricezione chiamate*, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari precedenti la data di stipula del presente atto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore si obbliga:
 - a) a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante un apposito servizio di ricezione chiamate che funzioni come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alla gestione della Convenzione e/o alle richieste di informazioni relativamente agli Ordinativi di Fornitura (modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, stato di avanzamento, ecc.);
 - b) a comunicare il numero telefonico e numero di fax (verdi o di telefonia nazionale) dedicati al Servizio di ricezione chiamate.Con riferimento ai Livelli del Servizio ricezione chiamate, il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - c) una operatività per tutti i giorni dell'anno - esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30.



4. Con riferimento al servizio di *Reportistica*, fermo restando quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ivi compreso l'andamento dei Livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviarsi via e-mail o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta della Consip S.p.A.

Con riferimento ai Livelli di servizio della *Reportistica*, il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A., alcuni dati ai fini di rendicontazione e monitoraggio, con le modalità indicate nell'Allegato A2 al Capitolato Tecnico.

5. Il servizio opzionale o *Opzione di Servizio "Pacchetto di Assistenza"*, nelle diverse tipologie e combinazioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, è prestato dal Fornitore solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente contestualmente all'Ordinativo di Forniture delle Autovetture; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente, ivi comprendendo nel predetto corrispettivo ogni costo e spesa, sia di manodopera che dei materiali, che restano ad esclusivo carico del Fornitore.
6. Con riferimento ai Livelli di servizio della suddetta Opzione, il Fornitore è obbligato all'adempimento nei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata, l'intervento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di consegna dell'Autovettura, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica;
 - b) nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, il guasto dovrà essere diagnosticato entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione del malfunzionamento, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica;
 - c) nell'ipotesi di intervento di manutenzione su chiamata, la riparazione dell'Autoveicolo dovrà essere eseguita in una o più lavorative senza soluzione di continuità e comunque entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi, o nel tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica.
7. Il servizio opzionale o *Opzione di Servizio "Servizio di Rottamazione"* è prestato dal Fornitore solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura degli Autoveicoli; il corrispettivo per la prestazione del predetto servizio non è compreso nella fornitura ed è corrisposto autonomamente.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità con la normativa vigente in materia.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase



prodromica della dismissione dell'Autoveicolo usato, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

8. L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la rottamazione di un numero di Autoveicoli pari al numero di Autoveicoli oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, oltre tale misura il Fornitore non è obbligato alla prestazione del servizio.

Sono a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la prestazione del servizio che, salvo espresso accordo tra le parti, dovrà essere erogato entro il seguente termine: il ritiro dell'autovettura oggetto di rottamazione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di disponibilità del veicolo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, ovvero:
 - a) il prezzo di acquisto di ciascun *Autoveicolo* in configurazione base e comunque comprensivo delle personalizzazioni di prodotto eventualmente richieste dall'Amministrazione Contraente;
 - b) il prezzo di acquisto di ciascuna *Opzione di prodotto* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autoveicolo;
 - c) il prezzo per la prestazione di ciascuna *Opzione di servizio* richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autoveicolo;
 - d) il prezzo di acquisto di ciascun optional aggiuntivo offerto (paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico), calcolato applicando la percentuale di sconto indicata nell'Offerta Economica ai prezzi risultanti dal listino prezzi ufficiale della Casa Automobilistica Produttrice,sono indicati nell'Offerta Economica e, comunque, nel documento riepilogativo dei corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente articolo 2 "Definizioni" (e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge), ad eccezione di quanto dovuto per l'opzione di servizio "Rottamazione" che, se richiesta, verrà fatturata dal Fornitore una volta ultimato il ritiro degli autoveicoli da rottamare.
3. I predetti corrispettivi sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi di Rete di assistenza, Soccorso Stradale, Servizio di trasporto e consegna, Garanzia, Servizio di ricezione chiamate, Reportistica, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
4. Resta inteso che i prezzi delle *Opzioni di prodotto* e delle *Opzioni di servizio* sono dovuti solo se tali opzioni sono espressamente richieste dall'Amministrazione



Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.

5. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02, a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a ai tempi massimi stabiliti per la consegna degli Autoveicoli, di cui al precedente art. 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente



- agli Autoveicoli quanto a corredo degli stessi, come stabilito nel precedente articolo 7, comma 2.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di collaudo negativo per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, di cui al precedente articolo 7, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali Livelli di servizio, nel precedente articolo 8, comma 2, lettera a) b) c) e/o articolo 8, comma 6, e/o articolo 6, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a € 30,00 (trenta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali Livelli di servizio, nel precedente articolo 8, comma 2, lettera d) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a € 5,00 (cinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
 - a) per la trasmissione della reportistica e comunque della della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4,
 - b) per l'attivazione del Servizio ricezione chiamate e/o per la comunicazione dei numeri telefonici e di fax del Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 3,il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a € 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 6. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Servizio ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno - esclusi sabato, domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, nell'ambito del servizio opzionale "Rottamazione", per il ritiro della vettura da rottamare, di cui al precedente articolo 8, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a € 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente



ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna del materiale necessario per il Sito della Convenzione, di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato A1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center, in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato



cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data e avente n. _____ pari ad un importo di Euro _____.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) mancata operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 80 Province o nel maggior numero di Province indicato nell'Offerta Tecnica;
 - b) qualora l'attivazione e/o il cattivo funzionamento del Servizio ricezione chiamate di cui al predente art. 8 comma 3 si protragga per oltre 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione.
 - c) mancata accettazione del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al successivo articolo 16.
 - d) mancata disponibilità del modello di autovettura offerto, secondo quanto previsto da paragrafo 2 "Offerta di un modello non ancora in produzione" del Capitolato Tecnico.
2. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dei singoli contratti di fornitura l'ulteriore esito negativo del secondo collaudo effettuato su Prodotti già risultati non conformi o non funzionanti all'esito del primo collaudo.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.



ARTICOLO 14

DIVIETO DI SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Peraltro, qualora un Prodotto dovesse uscire di produzione nel corso della durata della presente Convenzione, attestata tale circostanza mediante dichiarazione formale del Fornitore (se è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), ovvero della Casa Automobilistica Produttrice (se il Fornitore non è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), il Fornitore dovrà necessariamente proporre un Prodotto sostitutivo che abbia almeno:
 - Le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il Prodotto sostituito;



- Le caratteristiche tecniche aggiuntive a quelle minime che hanno consentito l'attribuzione di punteggio tecnico nella procedura concorsuale di cui alle premesse.

Qualora il Prodotto non rispetti, a causa di evoluzioni tecnologiche non previste o prevedibili in sede d'offerta, i precedenti punti, la Consip S.p.A. ha la facoltà di valutare gli scostamenti proposti, per accettarne la natura migliorativa rispetto a quanto originariamente proposto, e di accettare, a suo insindacabile giudizio, il Prodotto sostitutivo proposto dal Fornitore. In caso di mancata accettazione del Prodotto sostitutivo, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13.

Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l'oggetto della presente Convenzione ad un corrispettivo pari o inferiore, mai superiore, al Prodotto sostituito.

Tuttavia, resta fermo che il Fornitore si impegna a comunicare le seguenti informazioni:

- La data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinali di Fornitura del Prodotto da sostituire,
 - La data di inizio produzione e la data di inizio per la ricezione degli Ordinali di Fornitura del Prodotto sostitutivo.
4. Qualora nel corso della validità della Convenzione dovessero intercorrere variazioni degli "Optional Aggiuntivi", intese come cancellazioni e/o aggiunta di nuovi optional rispetto a quelli disponibili al momento della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A. al fine di:
- Consentire la cancellazione dai listini prezzi della Convenzione degli Optional non più disponibili;
 - Consentire l'aggiunta nei listini prezzi della Convenzione degli optional di nuova introduzione, il cui prezzo sarà determinato applicando al prezzo del nuovo Optional, come risultante dal Listini Ufficiale della Casa Costruttrice dell'Autoveicolo, lo sconto sugli "Optional Aggiuntivi" definito in sede di offerta.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti



attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi, livelli di servizio e opzioni di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21



(Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
